I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/72 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1972

che sospende parzialmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], è applicabile dal 1° febbraio 1971 ; che è opportuno adottare le misure appropriate per assicurare, a condizioni soddisfacenti, l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione di sgombri ;

considerando che, nella Comunità, attualmente le flotte pescherecce non sono in grado di soddisfare il fabbisogno in sgombri dell'industria di trasformazione comunitaria ; che in questo settore non si prevede un sensibile miglioramento della situazione prima del 15 febbraio 1973 ; che è quindi opportuno sospendere parzialmente, dal 16 giugno 1972 al 14 febbraio 1973, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 16 giugno 1972 al 14 febbraio 1973, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 5 %. Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

[1] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.